



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

*Oggetto: obbligazione solidale
- riscossione - competenza
territoriale agente - concen-
trazione - primo intestatario
iscrizione a ruolo*

Composta da

Tania Hmeljak	- Presidente -	
Francesco Federici	- Consigliere -	R.G.N. 17452/2023
Roberto Succio	- Consigliere -	Cron.
Giovanni Galasso	- Consigliere -	AC - 11/12/2025
Pierpaolo Gori	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17452/2023 R.G. proposto da

████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
████████ con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c.: ██████████
████████████████████

- *ricorrente* -



contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– *controricorrenti* –

avverso la sentenza n. 76/6/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo depositata il 24/1/2023.

Udita la relazione svolta dal consigliere Pierpaolo Gori nell'adunanza camerale dell'11 dicembre 2025 e in data 5 febbraio 2016, riconvocato il Collegio nella medesima composizione.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo n. 76/6/2023 veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 232/1/2021 che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto la cartella di pagamento n. [REDACTED] emessa ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972.

Con la cartella, notificata alla ricorrente quale coobbligata solidale illimitatamente responsabile della S.a.s. [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] le veniva chiesto il versamento di imposte dirette ed IVA per l'anno 2015, oltre interessi e sanzioni.



2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo della contribuente, ritenendo assorbente di ogni altro profilo l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti ad emettere la cartella di pagamento, in quanto [REDACTED] a differenza della società avente sede in provincia di Chieti, era residente con domicilio fiscale nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED], in provincia di [REDACTED]

Il giudice d'appello, considerato ammissibile l'appello, riteneva, a differenza del giudice di primo grado, che non sussistesse l'incompetenza territoriale e, in accoglimento del gravame, respingeva il ricorso introduttivo.

3. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replicano l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione con un unico controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di ogni altra questione va esaminata l'eccezione, sollevata nella memoria illustrativa della contribuente, di inammissibilità del controricorso delle parti resistenti, in quanto depositato, a loro dire, dopo lo scadere del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., tenuto conto che la notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita in data 23/07/2023 e che il controricorso è stato depositato in data 16/08/2024.

2. L'eccezione è infondata. L'art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022, prevede che per le controversie definibili (cioè quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado



del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio) sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2023) e il 31 ottobre 2023.

Dal momento che il ricorso per cassazione è stato notificato il 23.7.2023, la scadenza del termine per il deposito del controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. era da rinvenirsi nel 2 ottobre 2023 e, quindi, entro il termine di applicazione della sospensione già menzionata, ai sensi dell'art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022. Per l'effetto, al momento del deposito del controricorso, il 16.8.2024, il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. non era ancora scaduto.

3. Va quindi dato atto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti secondo cui il ricorso, pur formalmente censurando la sentenza per violazione di legge, in realtà, solleciterebbe un nuovo accertamento di fatto da parte di codesta Corte. Il ricorso sarebbe inammissibile perché tenterebbe di sollevare una improponibile questione di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità e che sarebbe stata già correttamente e univocamente risolta dal giudice d'appello, di talché parte ricorrente non potrebbe pretendere di censurare l'apprezzamento dei fatti che è stato espresso in senso difforme dalle proprie aspettative. Controparte, celandole sotto motivi di diritto, sostanzialmente riproporrebbe le stesse identiche questioni di merito già esaminate sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. L'eccezione è chiaramente da scrutinarsi unitamente alle singole censure.

4. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli



artt.31 e 58 del d.P.R. 600/1973, 12, 24 e 46 del d.P.R. 602/1973 per aver la sentenza di appello violato le norme in materia di competenza territoriale degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

5. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché non riguarda l'apprezzamento del fatto.

Il fatto è incontroverso: [REDACTED] è destinataria della cartella quale socio illimitatamente responsabile della S.a.s. e non vi è contestazione circa la circostanza che la società, debitrice principale, sia il primo intestatario della cartella, come peraltro si evince anche dalla intestazione dell'atto allegato al ricorso per Cassazione che reca, quale destinatario: «Spett. [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED]». È tutta in diritto la questione, poiché secondo l'Amministrazione, è competente per territorio a emettere l'atto riscossivo anche nei confronti della coobbligata l'articolazione territoriale dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella nei confronti della prima intestataria, ossia la società. Al contrario, sostiene il motivo di ricorso, questa doveva essere emessa da diversa articolazione territoriale dell'agente della riscossione, corrispondente al domicilio della coobbligata solidale, diversa da quella competente per territorio avuto riguardo al domicilio della società o, al più, sarebbe dovuta intervenire una delega in favore dell'ufficio territoriale competente.

6. La censura è infondata, per le ragioni che seguono.

Sulla questione sopra riassunta, il giudice così ha deciso: «Con riguardo al motivo di gravame concernente l'erronea affermazione dell'incompetenza territoriale, è opportuno rilevare che l'art. 3 del d.l. 203/2005, convertito nella l. 248/2005 stabilisce, al comma 1, che "a decorrere



dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2". Al comma 2 vengono poi individuati il capitale ed i soci della costituenda s.p.a. Riscossione, e si aggiunge che questa dovrà procedere al "l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1" ed al "sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale". Al comma 4, infine, l'art. 3 stabilisce che la [REDACTED] S.p.a. effettuerà "l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237". Il precedente modello organizzativo cui era improntato il sistema di riscossione dei tributi prevedeva la delega dell'attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all'interno dell'ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui, quindi, la necessità della delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chiedere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all'interno del perimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla l. 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l'attività di riscossione in ambito nazionale: e ciò in ragione del fatto che l'unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell'Ente -per quanto detto articolato in più Uffici- assegni all'uno o all'altro Ufficio l'attività procedimentale propria della riscossione (notifica delle cartelle esattoriali e



delle intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva). E non a caso, le due pregresse sentenze di questa CTR, si riferiscono a cartelle esattoriali che erano state notificate da società concessionarie del servizio, in un ambito territoriale diverso da quello proprio, e senza la delega del concessionario invece fornito della competenza territoriale. Per cui quelle pregresse decisioni tenevano conto del precedente assetto legislativo, e del precedente modulo organizzativo che improntava l'attività di riscossione; ma sono oggi ininfluenti ai fini della decisione, una volta che quel modello organizzativo, fondato su concessionari che agivano entro un determinato ambito territoriale, è stato per quanto detto abrogato, e sostituito da un nuovo modello, che prevede un unico soggetto competente a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale, e che poi agisce a mezzo delle proprie articolazioni territoriali».

Così facendo, il giudice d'appello ha svolto considerazioni in larga parte inconferenti, benché abbia raggiunto una conclusione conforme a diritto.

7. Ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie va brevemente rammentato che la giurisprudenza della Corte (*ex multis*, cfr. Cass. 20667 del 2026) afferma che la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione, esternalizzato e svolto da una pluralità di concessionari, e l'accentramento della funzione di riscossione in capo ad un unico ente - per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non hanno fatto venir meno la rilevanza della nozione di "circoscrizione territoriale". La nozione è, infatti, richiamata dall'art. 1, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999 e, in termini sostanzialmente speculari, dall'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell'in-



individuazione del giudice tributario competente, ed è da riferire all'articolazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento della funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari. Non è infatti neppure da ipotizzare che, in seguito al varo della nuova disciplina, si sia verificata un'implicita abrogazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, sebbene il riferimento al concessionario debba reputarsi superato in forza delle modifiche che hanno interessato il servizio di riscossione, a decorrere dall'anno 2005.

Anche nel quadro normativo successivo alla riforma dell'assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (v. Cass. n.1668 del 2025). Né l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate, che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle Entrate Riscossione) ha fatto venir meno l'assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni, tenuto conto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, di speditezza e di efficienza dell'attività amministrativa e dei principi operanti sul piano processuale, imperniati anch'essi, ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente, sull'ambito territoriale di operatività dell'agente della riscossione (cfr. Cass. n.34271 del 2025).

La competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento va così individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente della



riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.

Da tali premesse discende, in primo luogo, che il ruolo dev'essere necessariamente consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente. In secondo luogo, solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (v. Cass. n. 23889 del 2024).

8. Ciò premesso in linea generale, va ora considerato il caso della riscossione di un'obbligazione tributaria solidale, per la quale esista un'unica partita iscritta a ruolo con più intestatari.

La regola applicabile è desumibile sul piano normativo innanzitutto dall'art. 11, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202, come modificato dal d.lgs. del 26/02/1999 n. 46, articolo 37, nel testo applicabile *ratione temporis*, a norma del quale «se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo», ossia al debitore principale.

La norma prevede nella seconda parte del medesimo comma anche che: «a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà



iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973».

In applicazione di tale disposizione, che comporta una semplificazione procedurale con riferimento agli atti della riscossione, la Corte (v. Cass. n.31054 del 2018) ha già ritenuto legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari e, in relazione ad essa, che l'agente della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale.

Né l'eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l'imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell'agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell'iscrizione a ruolo, che non è stata dedotta né documentata (cfr. Cass. n.18523 del 2025, in parte motiva).

9. Ulteriore disposizione cui fare riferimento, in ragione della specialità dell'obbligazione tributaria, anche in riferimento alla sua riscossione che risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, della pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra varie, v. Corte cost. nn. 142/2020; 104/2019, 175/2018, 90/2018, 281/2011) è l'art.25 del d.P.R. n.



602/73, a norma del quale «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza».

Interpretando la norma, la Corte di cassazione ha affermato (v. Cass. n.24582 del 2022) che, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 cit.. Infatti, il legislatore usa il plurale quando si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce a entrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segna l'alternatività, quando fissa l'onere, l'inosservanza del quale comporta la decadenza, di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l'agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all'uno o all'altro.

10. Il sistema della riscossione coattiva delle imposte è strutturato sul contribuente iscritto a ruolo, da cui dipende la posizione del coobbligato non essendo possibile in questo caso ipotizzare un meccanismo di riscossione frazionata che sarebbe contrario all'esigenza, di rilievo costituzionale, della pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. n. 6617 del 2021, punti 29 - 34).

L'ente creditore agisce quindi, per mezzo dell'agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d'imposta, ossia dell'obbligato in via principale. Ma è pur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti: deve perciò riportare la



ragione della pretesa, ossia l'estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il debitore iscritto a ruolo (Cass. nn. 10648 e 10649/22).

Resta però il fatto che è da quel ruolo, il titolo che concerne il tributo, che dipende la cartella notificata al coobbligato, ed è per questo che l'agente per la riscossione deve notificare la cartella di pagamento «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede». (cfr. Cass. n. 27713 del 2022). In altri termini, la cartella vale come notificazione di quel ruolo, e determina, al pari del precetto, la pretesa esecutiva.

11. Pertanto, nel caso della riscossione che investa il rapporto di coobbligazione nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, il rapporto è caratterizzato dal principio di unitarietà, stante la stretta dipendenza delle posizioni coinvolte, e questo si riflette anche sull'applicazione della regola della competenza territoriale, che viene individuata dal primo intestatario, ossia l'obbligato principale, poiché si tratta dello stesso ruolo.

Del resto, il combinato disposto dagli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. n.20671 del 2014; Cass. n.15829 del 2016; Cass. n.28064 del 2019).

La cartella di pagamento deve, quindi, essere emessa nei confronti di tutti i coobbligati solidali dall'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale dell'obbligato principale.



12. Perciò, in tema di obbligazione tributaria solidale, la competenza territoriale dell'agente della riscossione, quando viene iscritta a ruolo un'unica partita con plurimi intestatari, a cui fa seguito l'emanazione di autonome cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati va determinata in relazione al domicilio fiscale del primo intestatario dell'iscrizione a ruolo.

Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata giunge a conclusioni condivisibili, con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ..

13. Passando alla disamina delle restanti censure, trovano accoglimento i motivi da due a nove, i quali denunciano l'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello che non ha affrontato le ulteriori questioni poste alla sua attenzione, arrestandosi alla prima: secondo motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 - Omessa pronuncia - Error in procedendo in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; terzo motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 d.lgs. 546/1992 - Omessa pronuncia - Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; quarto motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 - Omessa pronuncia - Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in



appello con le controdeduzioni dalla contribuente; quinto motivo - Violazione art. 112 c.p.c. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; sesto motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul sesto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; settimo motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul settimo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; ottavo motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sull'ottavo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; nono motivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d'appello per l'omessa pronuncia sul motivo inerente all'infondatezza della pretesa riproposto in via devolutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente.

14. Resta assorbito il decimo motivo, recante censura di violazione e falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ., in riferimento art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con cui viene censurata la sentenza



laddove la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio, poiché la questione delle spese sarà riesaminata dal giudice della fase rescissoria.

15. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi da due a nove del ricorso, rigettato il primo e assorbito il decimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, del 5 febbraio 2026

La Presidente

Tania Hmeljak

